

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI ASSOFRIGORISTI



POSIZIONE SU RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE F-GAS DELLE PERSONE DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. 146/2018



Sommario

1	Premessa	3
2	Evoluzione degli schemi di certificazione e dei refrigeranti nel settore RACHP	Ξ
3	L'analisi del contesto del rinnovo della certificazione delle persone	. 5
4	La posizione di Assofrigoristi	



1 Premessa

La certificazione per l'abilitazione all'impiego dei gas fluorurati effetto è stata introdotta dai Regolamenti CE 842/2006 e in particolare dal CE 303/2008 per le persone che operano nel settore della refrigerazione, condizionamento aria e pompe di calore (RACHP).

L'Italia ha recepito la normativa europea con il D.P.R. 43/2012, entrato in vigore il 05/05/2012.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 517/2014 (che ha abrogato il Regolamento 842/2006), i requisiti per la certificazione delle persone sono stati aggiornati dal Regolamento UE 2067/2015.

L'Italia ha recepito l'aggiornamento attraverso il D.P.R. 146/2018.

Il comma 4 dell'art.9 del D.P.R. 43/2012 specifica che "[...] Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato."

L'art. 7 del D.P.R. 146/2018 ribadisce che "[...] Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. [...]".

E all'art. 21 sempre del D.P.R. 146/2018 specifica inoltre che

"[...] 1 I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 per

svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse [...]"

Risulta pertanto che a partire dal 2022 i primi certificati delle persone arriveranno a scadenza e dovranno essere rinnovati.



2 Evoluzione degli schemi di certificazione e dei refrigeranti nel settore RACHP

L'entrata in vigore del D.P.R. 43/2012 è avvenuta in un periodo in cui nel settore RACHP vi è stato l'impiego massivo di gas fluorurati effetto serra, soprattutto HFC, ovvero gas refrigeranti esenti cloro appositamente sviluppati per sostituire le sostanze ozonolesive come gli HCFC.

Gli HFC sono refrigeranti sintetici con caratteristiche di bassa o nulla tossicità e infiammabilità, che presentano tuttavia elevato GWP.

I requisiti minimi delle competenze al fine della certificazione delle persone secondo il regolamento 303/2008 hanno puntato soprattutto sulla conoscenza degli impatti ambientali e delle procedure al fine evitare il rilascio in atmosfera di sostanze ad elevato contributo per il riscaldamento globale.

L'introduzione del Regolamento UE 517/2014 e del relativo sistema delle quote di importazione nonché del programma di phase down dei gas fluorurati con conclusione al 2030 e ha creato i presupposti, nel mercato nel settore RACHP, per una migrazione verso soluzioni di refrigeranti a basso GWP, che però presentano caratteristiche problematiche per la sicurezza, quali ad esempio moderata o elevata infiammabilità.

Il Regolamento 2067/2015 ha quindi introdotto una specifica sulle conoscenze propedeutiche per il conseguimento della certificazione delle persone proponendo nell'Allegato I una sezione relativa alle "Informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l'uso e sulla manipolazione di queste tecnologie in condizioni di sicurezza" e in particolare la necessità di "conoscere normative e norme di sicurezza pertinenti in materia di uso, stoccaggio e trasporto di sostanze refrigeranti o refrigeranti infiammabili o tossiche che richiedono una pressione di funzionamento più elevata".

Come già indicato, il D.P.R. 146/2018 ha comunque mantenuto la validità dei certificati precedentemente conseguiti.

La proposta del 5 aprile 2022 della Commissione Europea sulla revisione del Regolamento 517/2014 ha indicato una ulteriore accelerazione della riduzione (fino quasi all'azzeramento) delle importazioni di Fgas in Europa, con un obiettivo di azzeramento dell'uso degli HFC al 2050.

Inoltre, ha sottolineato all'art. 10 della proposta, la necessità dell'adattamento dei programmi di certificazione e formazione sulle abilità pratiche e sulle conoscenze teoriche per soluzioni tecnologiche e tecniche alternative pertinenti ai gas fluorurati a effetto serra ed aspetti di efficienza energetica, abilità ritenute necessarie per le persone fisiche che svolgono compiti inerenti apparecchiature contenenti Fgas.

Ci si aspetta che la proposta concluderà l'iter di approvazione entro l'autunno 2023.



3 L'analisi del contesto del rinnovo della certificazione delle persone

A seguito di quanto indicato, risulta quindi evidente che:

- Lo schema dei requisiti previsto del Regolamento 303/2008, su cui si sono basate le certificazioni riconosciute a partire dal 2012 e di prossimo rinnovo, risulta manchevole delle verifiche inerenti le conoscenze sulle informazioni relative alle alternative dei gas fluorurati effetto serra:
- Il momento del rinnovo delle certificazioni sta avvenendo nel momento in cui si sta discutendo la più importante disposizione normativa che interesserà l'intero settore RACHP nelle prossime decadi;

4 La posizione di Assofrigoristi

In considerazione di quanto riportato, Assofrigoristi propone di <u>estendere la validità degli</u> <u>attuali certificati fino a tutto il 2024</u>, in vista dell'adeguamento dei programmi di formazione e certificazione con riferimento all'art. 10 della proposta di revisione della Commissione Europea.

Si auspica che a valle della revisione del regolamento vi sia un percorso che preveda la formazione dei tecnici operatori su impianti RACHP sia sul tema ambientale legato alle emissioni dirette di refrigerante in atmosfera, sia sui temi legati alle emissioni indirette, poiché un impianto non correttamente progettato, installato, manutenuto o non correttamente smaltito genera inquinamento dovuto all'inefficienza dell'impianto stesso.

Si auspica inoltre che vi sia un ampio spazio dedicato alla <u>formazione e conseguente</u> <u>certificazione in materia di sicurezza per i tecnici operatori</u> in ragione dell'aumento della pericolosità dei refrigeranti di nuova generazione.

In alternativa, <u>l'esecuzione dei rinnovi delle certificazioni</u> con le modalità previste del D.P.R. 146/2018 e sulla base della verifica dei requisiti di cui al regolamento 2067/2015 <u>dovrebbe essere svolta a parere dell'Associazione con attenzione specifica alla formazione delle competenze sui gas refrigeranti alternativi agli HFC, i quali presentano un minor impatto ambientale in termini di emissioni dirette (LOW GWP), ma presentano altresì elevate criticità legate al tema della sicurezza, con moderata o alta infiammabilità o elevate pressioni di esercizio.</u>